

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Stefano Giaime GUIZZI – Collegio Unico di Legittimità

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

Sono in magistratura da 25 anni, opero presso la Corte di Cassazione da dieci, e il 14 settembre entrerò nel mio sesto anno di esercizio delle funzioni di consigliere (dopo aver prestato servizio presso l'Ufficio del massimario e del ruolo). Ritengo, dunque, di poter offrire un contributo frutto di un'esperienza ampia, diversificata e consolidata, alla quale non è estranea neppure la materia ordinamentali, essendo stato per alcuni anni assistente di studio presso la Corte costituzionale. Ho maturato, inoltre, nell'ultimo decennio una particolare conoscenza della materia disciplinare, per aver assistito più di una cinquantina di colleghi.

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

Sono iscritto a magistratura indipendente dal 2001, nella quale ho rivestito – per un paio di anni – il ruolo di responsabile dell'ufficio studi. Dopo la nomina di Gianni Mammone a Primo Presidente della Cassazione, su indicazione dello stesso – e con il voto unanime dei colleghi iscritti al gruppo – ho ricoperto il ruolo, fino al 2019, di segretario della sezione della Cassazione.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

Dal luglio 2003 a gennaio 2013 sono stato assistente di studio presso la Corte costituzionale, dapprima (per sei mesi) del Presidente della stessa, Riccardo Chieppa e, di seguito, del giudice (e poi Presidente) Alfonso Quaranta.

4) I fatti “dell'*Hotel Champagne*” hanno minato l'autorevolezza e la credibilità dell'organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

Il legislatore ha fatto un primo, sebbene ancora timido, passo, incoraggiando la possibilità di candidature, più che “fuori” dalle correnti (che a mio avviso conservano un ruolo importante, quali luoghi di elaborazione culturale e di definizione di politiche della giustizia), senza il “gradimento”, necessario, dei loro apparati. Moltissimo dovrebbe fare, però, la stessa ANM, o meglio, ogni sua singola articolazione. Chi ha la responsabilità di guidare i gruppi della magistratura associata, più che battersi ipocritamente il petto a parole (o rinfacciarsi, a turno, la presunta maggiore gravità di episodi di malcostume che hanno colpito le correnti avversarie) dovrebbe abbandonare le prassi, distorte, che negli ultimi vent'anni hanno presieduto alla selezione dei membri dell'organo di governo autonomo della magistratura, rendendo la scelta dei consiglieri, nella sostanza, appannaggio della decisione di pochi “uomini forti”.

5) Pensi che la riforma dell'ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

Positiva è la previsione relativa all'applicazione della legge sul procedimento amministrativo, per quanto compatibile, alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici

giudiziari. Norma, questa, di grande importanza, perché supera finalmente l'incertezza – di cui è testimonianza la varietà di opinioni espresse in dottrina – che ha circondato la natura di tali atti, ora ritenuti provvedimenti di alta amministrazione, ora, invece, assimilati ad atti di “politica giudiziaria”, con pretesa di sottrarli al sindacato del giudice amministrativo. Negativa è, invece, una sorta di gerarchizzazione strisciante, che si intravede soprattutto nella nuova disciplina sulle valutazioni di professionalità.

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all'Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Ho partecipato, personalmente, all'assemblea della sezione dell'ANM della Corte di Cassazione e poi, per delega, a quella generale.

7) Hai aderito all'astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

Non ho aderito all'astensione. L'iniziativa di proclamarla – da parte dei vertici dell'ANM – mi è parsa una “pantomima”: si è passati dalla constatazione (espressa dal Presidente della nostra associazione ancora nel marzo scorso) che, sebbene la riforma presentasse delle criticità, fosse necessario, comunque, un cambiamento, per giungere alla conclusione che l'assetto complessivo fosse “poco conforme” alla Costituzione. Una linea ondivaga ed incerta, fatalmente destinata al fallimento dell'iniziativa assunta.

PARTE PROGRAMMATICA

*L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

Il parere non potrà che essere – conformemente alla sua natura consultiva – atto obbligatorio ma non vincolante. Si potrebbe, però, prevedere che in caso di prevalenza di pareri negativi l'organo consiliare sia tenuto – qualora intenda disattenderli – ad una motivazione “rafforzata”. Non attribuirei punteggi, ma piuttosto delle “griglie” (gravemente carente, carente, adeguato, buono, ottimo) in relazione a indicatori del tipo: “attitudine nella gestione del personale”, “uso delle risorse dell'ufficio”, “capacità di interlocuzione con i colleghi”, “attenzione alle esigenze dell'utenza”, etc.

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempra il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Propenderei per limitarla ai soli incarichi di direzione, anche per evitare un eccessivo “ingessamento” delle procedure.

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

Il quadriennio mi sembra periodo adeguato per valutare l'operato di un dirigente, un biennio essendo un insufficiente per apprezzare i risultati dallo stesso conseguiti. Come strumento conoscitivo – ma solo in presenza di criticità che fossero accertate in sede ispettiva, ovvero in caso di esposti di appartenenti al foro locale – un'audizione del Presidente del COA.

L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del CSM.

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

I modelli dovrebbero essere strutturati in termini piuttosto generali, al fine di evitare scelte omologanti, che finirebbero per penalizzare le peculiarità dei singoli uffici giudiziari (e delle loro comunità di riferimento). Quanto alle criticità nell'operato dei magistrati, credo che le stesse dovrebbero riguardare soprattutto la capacità (o meglio, le eventuali difficoltà) nel relazionarsi con i colleghi dell'ufficio, il personale amministrativo, il foro e il pubblico, piuttosto che l'attività giurisdizionale. In relazione ad essa, i rilievi dovrebbero essere essenzialmente circoscritti al difetto di puntualità nell'espletamento delle incombenze demandate ai magistrati: nutro forte perplessità su una valutazione che si basi – salvo i casi di dati macroscopicamente non in linea con la media dell'ufficio di appartenenza (e/o degli altri uffici del medesimo distretto) – sull'esito dei giudizi impugnatori, giacché essa favorirebbe il formarsi di una “giurisprudenza difensiva”.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

Sono favorevole.

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Anche in questo caso sono favorevole, ritenendo, però, che l'istruttoria debba prevedere – anche al fine di “responsabilizzare” gli autori delle osservazioni – l'audizione degli stessi.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Sinceramente, non credo che gli “appetiti” – soprattutto della politica – riguardanti i vertici delle Procure possano essere contrastati con previsione di principi standard, da inserire nei progetti organizzativi. Si tratta di un problema che attiene, piuttosto, alla necessità di una corretta interlocuzione tra le componenti, laica e togata, del CSM.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

Si, ritenendo che la stessa logica sottesa alla precostituzione per legge del "giudice naturale" debba valere per la ripartizione degli affari tra magistrati requiranti. Quanto alle "circostanze eccezionali", credo che vadano circoscritte a ragioni di connessione, rilevanti ai sensi del codice di rito penale.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Proporrei, per un verso, che il Presidente del Tribunale sia tenuto (e non "possa") offrire il proprio contributo valutativo con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'ufficio giudicante. Per altro verso, prevederei un parere degli Aggiunti (ove presenti), quanto ai rispettivi settori di competenza.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

Il conflitto è lo strumento con cui, in concreto, viene lamentata una menomazione dell'attribuzione di un organo abilitato ad esprimere la volontà del potere cui appartiene o a reagire ad una altrui *vindicatio potestatis*. In altri termini, non può discutersi "in astratto" di un conflitto, ma sempre e solo "in concreto", in relazione ad una specifica vicenda e alla luce delle sue caratteristiche.

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Se si opta – come sopra delineato – per una maggiore articolazione del procedimento formativo del progetto organizzativo, mi pare che la scelta di configurare l'approvazione del CSM come *condicio iuris* di efficacia sia del tutto conseguente.

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrai in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Mi pare che sia un problema del quale dovrebbe farsi carico il legislatore delegato, In astratto, non vedo altra soluzione che quella prevista per i componenti "laici" del CSM, di estrazione forense: la temporanea sospensione dalle attività professionali, diverse da quelle di mera consulenza. Naturalmente, non essendo prospettabile che un avvocato "dismetta" per un intero quadriennio l'attività contenziosa, si dovrebbero immaginare misure economiche compensative e/o un avvicendamento semestrale degli avvocati, chiamati allo svolgimento delle funzioni valutative dell'operato dei magistrati.

L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati e con esclusivo riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull'"anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di *deficit* strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

Il tema è complesso e la risposta non univoca, né facilmente sintetizzabile. Credo che una possibilità consista nel fissare uno standard di rendimento medio che è legittimo attendere da ciascun magistrato, sulla base di quelle che sono le condizioni "ottimali" di svolgimento delle sue funzioni (quali, esemplificativamente, la completezza, nell'ufficio, dell'organico magistratuale e di cancelleria/segreteria, la disponibilità di adeguate risorse materiali, la consistenza del ruolo assegnato a ciascun magistrato in linea con i dati che la letteratura in materia di organizzazione degli uffici giudiziari individua come "gestibile", la natura omogenea dello stesso, etc.), per poi procedere ad una "correzione" di tale dato in relazione alle criticità, viceversa, rilevate in relazione a tali parametri. Lo "scostamento", *in melius*, del rendimento di ciascun magistrato dallo standard dal medesimo esigibile in concreto (individuato secondo il sistema sopra descritto) varrà a stabilire se lo stesso possa considerarsi "discreto", "buono" od "ottimo".

21) Le valutazioni "discreto", "buono" e "ottimo" devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

Mi pare necessario mantenere la valutazione anche del capo dell'ufficio giudiziario, proprio perché meglio edotto delle possibilità criticità sopra evidenziate (numero di assegnazioni, risorse disponibili, presenza di *deficit* strutturali, etc.).

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

Come ho già detto, l'anomalia grave in relazione all'esito delle fasi successive (o gradi successivi) del procedimento dovrebbe essere apprezzata sulla base di un dato oggettivo, ovvero "quantitativo". Si potrebbe immaginare che essa ricorra allorché i provvedimenti siano riformati in una misura percentuale notevolmente superiore alla media dell'ufficio di appartenenza del magistrato (e/o del relativo distretto).

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

Si tratta di adempimento che deve essere a carico dell'ufficio, non dell'interessato.

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di *scaricare* sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

Il tema delle risorse da stanziare per la giustizia esula dalle competenze consiliari, essendo di specifica responsabilità degli organi di indirizzo politico. Quanto alle misure idonee ad evitare che la carenza delle stesse si “scarichi” sulle spalle dei singoli magistrati, rinvio a quanto ho osservato rispondendo alla domanda n. 20.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

Sul punto mi richiamo alle considerazioni appena svolte.

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Reputo opportuno che essa resti una prerogativa dei dirigenti, ma ritengo, al tempo stesso, che la loro valutazione (e attuazione) debba assumere particolare rilievo ai fini della conferma dell'incarico direttivo, oltre che nel conferimento di incarichi successivi.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

Reputo fondamentale l'interlocuzione preliminare con l'interessato e la formalizzazione delle sue osservazioni, anche per orientare gli eventuali interventi correttivi del Consiglio Giudiziario (o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione).

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se **attribuibili al magistrato**.*

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di “omessa collaborazione” da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

A mio avviso, nello stabilire quale sia condotta di “omessa collaborazione” dovrà darsi rilievo a quelle nozioni di “negligenza” e “neghittosità”, già utilizzate in passato dalla giurisprudenza disciplinare – prima della tipizzazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs n. 109 del 2006 – per sanzionare il ritardo nell'adempimento dei doveri d'ufficio.

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrai in seno al Consiglio?

Credo che l'interpretazione costituzionalmente orientata debba essere quella sopra indicata, pena, altrimenti, la configurazione della nuova fattispecie quale illecito di "mera disubbidienza".

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

Più che il CSM, dovrebbe essere lo stesso dirigente – in ossequio al principio di "leale collaborazione" (ed in coerenza con il già ipotizzato riconoscimento di un'ampia facoltà di interlocuzione del magistrato interessato, nella individuazione delle misure di smaltimento dell'arretrato) – a procedere alla messa in mora, all'esito della quale dovrebbero essere raccolte le osservazioni dell'interessato.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Credo che l'esito del metodo "dialettico" sopra suggerito, potenzialmente idoneo a far emergere l'eventuale inesigibilità del comportamento richiesto al magistrato, possa essere valorizzata dalla Sezione Disciplinare ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.

*Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla **reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.***

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

Sebbene sia frequente – e in un certo senso, persino "connaturale" al sistema della responsabilità disciplinare – l'uso, in tale ambito, di "clausole generali", mi sembra di poter dire che l'eccessiva l'incertezza sulle "direttive" *de quibus* e, ancor più, sugli "organi competenti" ad adottarli, induca a dubitare della costituzionalità di tale previsione normativa.

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrai e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

Mi impegno – se eletto – a prospettare alla futura Sezione Disciplinare la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale.

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Ribaditi i dubbi già espressi sulla conformità a Costituzione della norma suddetta, mi pare che la "salvezza" di quanto previsto dal nuovo testo della lett. n) del comma 1 dell'art. 2 debba intendersi nel senso che non costituisce questione relativa all'interpretazione di norme di diritto la mancata osservanza di direttive organizzative.

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Mi pare che solo la seconda soluzione sia quella compatibile con il dettato costituzionale.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

L'articolo in questione (12, non 13) non mi pare suscettibile di interpretazioni che possano ridurre la portata applicativa. Occorre, dunque, prendere atto che il legislatore ha optato – in assenza di vincoli costituzionali (cfr. Corte cost. ord. n. 37/2000) – per un drastico ridimensionamento della possibilità di tramutamento delle funzioni e adoprarsi, al fine di preservare l'unità dell'ordine giudiziario, affinché giudici e pubblici ministeri continuino ad operare secondo una comune cultura della giurisdizione.

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

Avendo al mio attivo l'esperienza di assistente di studio presso la Corte costituzionale (ruolo ricoperto non solo da magistrati ordinari, ma pure da quelli amministrativi e contabili, nonché da esponenti del mondo accademico), ritengo ingiustificati i timori paventati: la pluralità di apporti tecnico-scientifici non può che giovare all'attività del CSM, al quale poi spetta, in ultima analisi, ogni decisione, al di là del contributo offerto dalle strutture di segreteria e dallo stesso Ufficio Studi.